Semplificazioni: la mappa delle nuove scadenze

8 Ottobre 2020

L'articolo 15 del Decreto Legge 76/2020, come convertito in Legge 120/2020, ha previsto che entro il 31 ottobre 2020 sia adottata l'Agenda per la semplificazione per il periodo 2020 – 2023 quale strumento importante nell'ambito delle politiche di semplificazione di cui al DL 90/2014.

In particolare la prima Agenda per la semplificazione prevista per gli anni 2015 – 2017 conteneva le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni ed Enti locali e il relativo cronoprogramma per l'attuazione delle semplificazioni richieste da cittadini e imprese a seguito della consultazione pubblica avviata nel 2014 relativa a "Le 100 procedure più complicate da semplificare" (vedi news Agenda per la Semplificazione 2015-2017: l'edilizia tra i settori chiave).

In attuazione delle misure previste dall'Agenda sono state approvate varie semplificazioni nel settore dell'edilizia come la modulistica unificata per la presentazione delle pratiche edilizie e il decreto di semplificazione per l'autorizzazione paesaggistica ecc.

La nuova Agenda per la semplificazione che si intende predisporre per il prossimo triennio 2020 – 2023 dovrà contenere le linee di indirizzo e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Oltre all'Agenda per la semplificazione, il decreto legge 76/2020 ha previsto che entro il 17 dicembre 2020 lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni professionali, procedano ad una completa ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare i diversi regimi applicabili.

In particolare l'individuazione dovrà riguardare:

- le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19 (SCIA) 19-bis (SCIA unica o condizionata) e 20 (silenzio assenso) della L. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
- i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
- i procedimenti da semplificare;
- le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
- i procedimenti per i quali l'autorità competente può adottare un'autorizzazione generale;
- i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa

dell’Unione europea.

Gli esiti della ricognizione saranno poi trasmessi per i successivi provvedimenti al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all’Unione delle province d’Italia e all’Associazione nazionale dei comuni italiani.